

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	62
Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto. C. 4022, approvata dalla 4 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	62
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	64
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	63

SEDE REFERENTE

Mercoledì 1° febbraio 2017. — Presidenza del presidente, Francesco Saverio GAROFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.

Sulla pubblicità dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto.

C. 4022, approvata dalla 4^a Commissione permanente del Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 12 ottobre 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, ricorda che dopo la relazione introduttiva la Commissione ha svolto due sedute di dibattito e che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto lo scorso 28 ottobre 2016. Avverte, quindi, che sono state presentate sette proposte emendative (*vedi allegato*).

Gianluca FUSILLI (PD), *relatore*, rappresenta l'esigenza di disporre di un ulteriore periodo di tempo al fine di trovare, attraverso un proficuo confronto, soluzioni che possano portare all'approvazione di un testo pienamente condiviso. Per tale motivo chiede di rinviare l'espressione del parere sulle proposte emendative presentate.

Elio Massimo PALMIZIO (FI-PdL) manifesta disponibilità al confronto, evidenziando, tuttavia, la necessità di procedere speditamente.

Il sottosegretario Domenico ROSSI condivide la proposta del relatore, precisando che occorre un approfondimento soprattutto in considerazione del fatto che si chiede di trovare una soluzione normativa adatta non solo per gli ufficiali in servizio permanente, com'era nel testo approvato dal Senato, ma anche per quelli di complemento. Assicura, comunque, che il Governo è sensibile alle problematiche toccate dal provvedimento e

che è intenzione del Dicastero procedere celermente.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

ALLEGATO

Disposizioni per la concessione di una promozione per merito di lungo servizio agli ufficiali ed ai sottufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza collocati in congedo assoluto (C. 4022, approvata dalla 4ª Commissione permanente del Senato).

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Premettere il seguente articolo:

ARTICOLO 01.

(Avanzamento di carriera a titolo onorifico).

1. Gli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riacquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e si applicano esclusivamente al personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 2015 che ha maturato la medesima condizione di servizio e di carriera di coloro che, con pari grado e ruolo, sono cessati dal servizio antecedentemente alla stessa data. Con la medesima decorrenza, cessano di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, riferite agli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del citato codice.

2. Può presentare domanda per accedere ai benefici previsti dagli articoli 1076, 1077, 1082 e 1083 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il personale di cui al comma 1 che non abbia subito condanne con sentenze passate in giudicato per reati ed illeciti civili ed amministrativi connessi all'esercizio delle funzioni.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non producono effetti ai fini retributivi o pensionistici e dalla loro applicazione non devono derivare nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza pubblica. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate le norme attuative delle disposizioni del presente articolo.

01. 1. Paola Boldrini.

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, comma 1, sostituire le parole: « decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado » con le seguenti: « dal giorno successivo il collocamento in congedo assoluto ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) al capoverso articolo 1084-ter, comma 1, sopprimere la lettera a);

b) al capoverso articolo 1084-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter » con le seguenti: « dal giorno successivo al collocamento in congedo assoluto »;

c) al capoverso articolo 1084-sexies, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter ».

1. 1. Carlo Galli, Duranti, Piras, Palmizio.

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, comma 1, sostituire le parole: « decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado » con le seguenti: « dal giorno successivo a quello del collocamento in congedo ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso articolo 1084-ter, comma 1, sopprimere la lettera a);

b) al capoverso 1084-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter » con le seguenti: « dal giorno successivo a quello del collocamento in congedo »;

c) al capoverso 1084-sexies, comma 1, sostituire le parole: « ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter » con le seguenti: « ovvero dalla data di collocamento in congedo ».

1. 2. Paola Boldrini.

Al comma 1, capoverso articolo 1084-bis, comma 1, sostituire le parole: « decorso il quinto anno dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado » con le seguenti: « dal giorno successivo al collocamento in congedo ».

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

a) al capoverso articolo 1084-ter, comma 1, sopprimere la lettera a);

b) al capoverso articolo 1084-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « dal giorno successivo al conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 del predetto articolo 1084-ter » con le seguenti: « dal giorno successivo al collocamento in congedo »;

c) al capoverso articolo 1084-sexies, comma 1, sopprimere le seguenti parole: « ovvero del conseguimento del requisito di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1084-ter ».

1. 3. Carlo Galli, Duranti, Piras, Palmizio.

Al comma 1, capoverso articolo 1084-ter, lettera a), sostituire le parole: « siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età previsto per il grado posseduto all'atto del congedamento » con le seguenti: « siano stati collocati in congedo nella categoria della riserva al termine del periodo di ausiliaria o anche prima, rinunciando ad essere collocati nella categoria dell'ausiliaria ».

1. 4. Paola Boldrini.

Al comma 1, dopo il capoverso articolo 1084-quater, inserire il seguente:

ART. 1084-quater.1.

(Promozione a titolo onorifico per gli ufficiali della Riserva selezionata).

1. Possono altresì ottenere una promozione a titolo onorifico gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 674, nel limite del grado di tenente colonnello o equivalente, a condizione che:

a) siano decorsi cinque anni dal raggiungimento del limite di età di cui all'articolo 988-bis;

b) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico, né delle promozioni previste dagli articoli 1076, 1077 e 1082, nel periodo di relativa vigenza, nonché dagli articoli 1084 e 1084-bis;

c) abbiano aderito, dopo la nomina, ad almeno tre richiami in servizio, due dei quali per le esigenze correlate alle missioni internazionali;

d) siano in possesso di un diploma di laurea specialistica ovvero ad essa equiparato;

e) non abbiano mai riportato una sanzione disciplinare di stato ovvero di corpo nella misura pari o superiore alla « consegna » i cui effetti non siano cessati ai sensi dell'articolo 1369;

f) non siano stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero non siano stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione;

g) abbiano aderito, successivamente alla nomina e per almeno dieci anni, anche con discontinuità, a una o più associazioni iscritte, alla data di decorrenza della promozione di cui all'articolo 1 della presente legge o precedentemente, all'albo previsto dall'articolo 937 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.

1. 5. Palmizio, Carlo Galli.

Al comma 1, dopo il capoverso articolo 1084-sexies, aggiungere la seguente sezione:

« SEZIONE IV-ter.

CONCESSIONE DI UNA PROMOZIONE, A TITOLO ONORIFICO, AGLI UFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO PROVENIENTI DAI REGOLARI CORSI ALLIEVI UFFICIALI DI COMPLEMENTO

ART. 1084-septies.

(Promozione a titolo onorifico degli ufficiali in congedo assoluto provenienti dai corsi AUC).

1. La promozione al grado superiore, a titolo onorifico, viene estesa anche agli ufficiali delle quattro Forze armate e del

Corpo della Guardia di finanza, provenienti dai regolari corsi per Allievi ufficiali di complemento, già in congedo assoluto o che transiteranno, in futuro, dalla riserva di complemento al congedo assoluto, in seguito ad apposita richiesta, che verrà inviata dai diretti interessati ai Ministri di riferimento (Ministro della difesa per Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri e Ministro dell'economia e delle finanze per il Corpo della Guardia di finanza).

2. Le spese amministrative della pratica d'avanzamento saranno a carico dei diretti interessati in base al costo che verrà definito, dal Ministero di riferimento, per l'espletamento di ogni singola pratica.

3. Il Ministro cui è inoltrata la domanda, entro sei mesi dalla ricezione della stessa, provvede con proprio decreto alla concessione della promozione.

4. Ai fini di tale promozione i 1^{mi} capitani ed i 1^{mi} tenenti di vascello sono equiparati rispettivamente ai gradi di maggiore e di capitano di corvetta.

5. Tale promozione può essere richiesta una sola volta ad eccezione dei « capitani » e dei « tenenti di vascello » che potranno richiederla nuovamente quando avranno ottenuto, per anzianità, la qualifica rispettivamente di « 1^{mo} capitano » o di « 1^{mo} tenente di vascello ».

6. Gli ufficiali ai quali è concessa la promozione a titolo onorifico non vengono ricollocati nella riserva di complemento e, essendo in congedo assoluto, non possono essere richiamati in servizio. Se per qualche eccezionale emergenza richiamati in servizio, durante il periodo di richiamo alle Armi rivestono il loro grado effettivo e non quello conseguito a titolo onorifico, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

7. Gli ufficiali interessati alla promozione a titolo onorifico devono aver prestato servizio, nei periodi alle Armi, senza demerito.

8. Non devono essere stati condannati con sentenza passata in giudicato ovvero essere stati rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi, salvo che sia intervenuta successiva sentenza definitiva di assoluzione.

9. All'atto del collocamento in congedo, non devono essere stati sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato oppure essere stati sospesi dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado, salvo che il procedimento disciplinare di stato si sia con-

cluso senza l'applicazione di sanzioni ovvero il provvedimento di sospensione dall'impiego o dalle funzioni e attribuzioni del grado sia stato revocato a tutti gli effetti ».

1. 6. Palmizio, Carlo Galli.